DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 77

Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze

Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insedianento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai sensi dell'art. 71.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1993, non più in vigore dal 27 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-77-procedimento-contenzioso-amministrativo-davanti-all-intendenza-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it